

# Le immobilizzazioni Finanziarie (Principi OIC nn. 20 e 21)

- Caratteristiche;
- Valutazione;
- Criteri di esposizione in bilancio.

# Definizione

Sono strumenti finanziari destinati ad essere utilizzati durevolmente da parte della società che li possiede.

# Tipologie di strumenti finanziari

- Partecipazioni: sono investimenti nel capitale di altre imprese;
- Azioni proprie: investimenti che una Spa effettua nei titoli azionari da essa stessa emessi;
- Altri titoli: si intendono titoli del debito pubblico emessi da Stati sovrani ed obbligazioni emesse da enti pubblici o da società.

# In quali casi i titoli devono essere iscritti tra le immobilizzazioni?

Art. 2424 bis comma 1: *“gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni”*.



Anche per gli strumenti finanziari vale tale criterio.

**PC OIC n. 20:** per determinare la durevolezza dell'utilizzo di tali beni bisogna utilizzare un criterio di destinazione di tipo “funzionale”. La qualità dell'investimento dipende, pertanto, dall'intenzione degli amministratori, avendo opportunamente riguardo ai programmi che intendono attuare nell'esercizio o negli esercizi successivi.

# **In quali casi i titoli devono essere iscritti tra le immobilizzazioni?**

Alla luce del criterio della destinazione  
“funzionale”:

- i titoli destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale sino alla loro scadenza naturale devono essere classificati tra le immobilizzazioni finanziarie;
- I titoli destinati ad essere negoziati vanno, invece, classificati tra le attività finanziarie non immobilizzate.

# Valutazione dei titoli immobilizzati

- Metodo del “**costo**”;
- Metodo del “**patrimonio netto**”  
(possibile solo relativamente a partecipazioni in imprese controllate e collegate),

# Metodo del costo: il valore di iscrizione.

Il titolo viene iscritto in bilancio al valore di acquisto e/o di produzione.

Il costo deve essere comprensivo degli oneri accessori (es. spese di intermediazione finanziaria, bolli, commissioni etc.).

Il costo dei beni fungibili può essere determinato mediante metodo della media ponderata, LIFO, FIFO etc.. Sono considerati fungibili i titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi le stesse caratteristiche.

Tra gli oneri accessori non possono essere computati gli oneri finanziari relativi a prestiti contratti per l'acquisto del titolo

# **Metodo del costo: svalutazione per perdita durevole di valore.**

Il valore di iscrizione, pari al costo sostenuto, deve essere svalutato nel caso in cui si verificano perdite durevoli di valore.

E' necessario, pertanto:

- Individuare i criteri mediante i quali individuare eventuali perdite durevoli di valore;
- Determinare il valore di rettifica del titolo.

# Criteri per individuare una perdita durevole di valore

- Titoli quotati: significativo ribasso della quotazione con una persistenza temporale tale da far ritenere improbabile una inversione di tendenza;
- Partecipazioni non quotate: deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della società emittente, desumibili dai dati più idonei a fornire tale informazione (es. bilancio di esercizio), non rimuovibile in un arco temporale breve.
- Altri titoli non quotati: il deterioramento della condizione economico-patrimoniale deve essere tale da compromettere la capacità di corrispondere gli interessi e/o di rimborsare il capitale investito.

# Criteri per determinare il valore rettificato

- Per i titoli quotati corrisponde alla media dei prezzi di listino di un congruo periodo antecedente la data di chiusura dell'esercizio (es. sei mesi);
- Per i titoli non quotati diversi dalle partecipazioni, si può tenere conto della media dei prezzi di listino dei titoli simili (ma non è operazione semplice!);
- Per le partecipazioni non quotate, normalmente pare opportuno allineare il costo alla corrispondente frazione di patrimonio netto della società emittente

# Partecipazioni non quotate

Costo di acquisto superiore alla corrispondente  
frazione di patrimonio netto

Tale fatto potrebbe essere riconducibile:

- a plusvalori latenti nel bilancio della partecipata;
- All'esistenza di un avviamento.

In tali casi, se si ritiene che tali maggiori valori siano sempre esistenti nella partecipata, pare più opportuno svalutare la partecipazione in misura corrispondente alla perdita effettivamente rilevata.

Se, invece, tali valori non fossero più esistenti o il maggiore costo dipendesse da un "cattivo affare", allora è necessario allineare il valore della partecipata alla corrispondente frazione di patrimonio netto.

# Esempio

Partecipazione pari al 70% della società Alfa Spa il cui PN, all'atto di acquisto, era pari a 1000. Valore di acquisto della partecipazione 900, di cui 200 relativi ad avviamento. Alla chiusura dell'esercizio Alfa rileva una perdita, che si ritiene essere durevole, pari a 300.

Se si ritiene che il valore dell'avviamento sia sempre intatto, la partecipazione sarà iscritta a 690 con conseguente svalutazione di 210 (70% di 300).

Se, per contro, si ritenesse che la perdita durevole rilevata abbia anche pregiudicato il valore dell'avviamento, la partecipazione sarà iscritta a 490 (70% di 700) con conseguente svalutazione di 410.

# Metodo del “Patrimonio netto”

- Può essere utilizzato per valutare esclusivamente partecipazioni in imprese controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (per la definizione di impresa controllata e/o collegata si veda l'art. 2359 C.C.)
- autorevole dottrina ritiene che vada utilizzato per tutte le partecipazioni possedute in imprese controllate e/o collegate

# Metodo del “Patrimonio netto”

Il metodo in esame statuisce che il valore della partecipata sia reiteratamente adeguato al valore della corrispondente frazione del patrimonio netto della stessa, operando, tuttavia, le rettifiche che saranno di seguito esaminate.

# Bilancio della partecipata

OIC n. 21: il metodo del patrimonio netto va applicato sulla base di un bilancio formalmente approvato della partecipata. E', tuttavia, accettabile utilizzare un bilancio approvato formalmente da parte dell'organo amministrativo.

Per le imprese *controllate*, il metodo non può essere usato se non vi è coincidenza tra le date di chiusura dell'esercizio della partecipante e della partecipata. In tali casi, infatti, la controllante ha il potere di modificare la data di chiusura dell'esercizio della controllante.

Per le imprese *collegate* è, invece, possibile utilizzare un bilancio a data diversa, a condizione che la differenza non ecceda tre mesi e che sia mantenuta costante nel tempo.

# Metodo del patrimonio netto: il valore di prima iscrizione

Spesso accade che il costo di acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto.



**Art. 2426 n. 4 C.C.:** *“Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata”*


# Metodo del patrimonio netto: il valore di prima iscrizione

Se il costo di acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto.



E' necessario operare extracontabilmente una distribuzione del maggior importo sulle attività e passività della partecipata. In altre parole, è necessario verificare se il maggiore costo di acquisto sia afferente a differenze tra valori contabili e valori correnti.

# Metodo del patrimonio netto: il valore di prima iscrizione



# **Metodo del patrimonio netto: il valore di prima iscrizione**

Se il maggior valore è attribuibile a beni dell'attivo della partecipata o ad avviamento, tale maggior valore deve essere ridotto nel corso degli anni in funzione della durata utile dei beni ai quali il maggior valore è stato attribuito. Ovviamente, in caso di cessione dei beni ai quali il maggior valore è stato attribuito, la partecipazione deve essere svalutata per un importo pari al maggior valore iscritto.

# Esempio

Acquisto del 100% delle partecipazioni nella società Beta ad un valore pari a 2000. Il patrimonio netto della società, al momento dell'acquisto, è pari a 1000.

Il maggior valore è attribuibile per 200 ad immobili e per 800 ad avviamento.

La durata utile di tali beni, per la partecipata, è pari, rispettivamente, ad anni 20 e 10.

Il bilancio della partecipata chiude con un pareggio (per semplicità).

# Soluzione

La partecipata deve essere svalutata per un valore pari a 90, di cui:

- 10 afferenti ad ammortamento immobili  
( $200 * 5\%$ );
- 80 afferenti ad ammortamento avviamento  
( $800 * 10\%$ ).

# **Metodo del patrimonio netto: adeguamento di valori**

Al termine di ogni esercizio, fermo restando quanto appena detto in merito al trattamento del maggiore costo di acquisto, è necessario adeguare il valore della partecipazione alle intervenute modificazioni del patrimonio netto della società partecipata operando, tuttavia, alcune ulteriori rettifiche.

# Metodo del patrimonio netto: rettifiche

- *Detrazione dei dividendi*: al fine di evitare una duplicazione di utili è necessario, all'atto di rilevazione di incasso dei dividendi, procedere ad una riduzione del valore della partecipazione;
- *Rettifiche necessarie per rispetto dei principi di cui agli artt. 2423 e 2423 bis C.C.* (esempio, applicazione da parte della partecipata di PC non uniformi);
- *eliminazione di alcune operazioni infragruppo* (es. vendite di merci alla partecipata ancora in giacenza).

# Rilevazione contabile delle plusvalenze e minusvalenze

Il PC OIC n. 21 annovera due metodi:

- Il metodo del patrimonio netto con esposizione patrimoniale;
- Il metodo del patrimonio netto “integrale”.

# Metodo del PN “patrimoniale”

- Le minusvalenze devono transitare da conto economico, riducendo il valore della partecipazione utilizzando la voce D.19.a “*Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazione di partecipazioni*”;
- Le plusvalenze non devono transitare da conto economico ma devono essere iscritte direttamente ad incremento del Patrimonio netto della partecipante, in una riserva non disponibile fino a quando la plusvalenza stessa non viene realizzata.

# Metodo del PN “integrale”

- Le minusvalenze devono transitare da conto economico, riducendo il valore della partecipazione utilizzando la voce D.19.a “*Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazione di partecipazioni*”;
- Le plusvalenze devono transitare da conto economico aumentando il valore della partecipazione con contropartita la voce D.18.a “*Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni*”. All’atto della destinazione dell’utile di esercizio, un importo pari alla plusvalenza rilevata deve essere destinato ad una riserva non disponibile.

# **Immobilizzazioni Finanziarie: cenni alla normativa fiscale**

## Trattamento fiscale dei dividendi

I dividendi sono imponibili per cassa e partecipano alla formazione del reddito in misura pari al 5% dell'ammontare del dividendo stesso.

# Immobilizzazioni Finanziarie: cenni alla normativa fiscale

Trattamento fiscale delle plusvalenze.

Le plusvalenze *iscritte* a seguito di rivalutazione della partecipazione non costituiscono reddito imponibile.

Le plusvalenze *realizzate*, in generale, partecipano alla formazione del reddito imponibile, eccezion fatta per quelle che soddisfano i requisiti della normativa della *participation exemption*.

# Immobilizzazioni Finanziarie: cenni alla normativa fiscale

## *Participation exemption*

Le plusvalenze realizzate su partecipazioni sono esenti dal reddito per un importo pari all'95% della plusvalenza stessa, se le partecipazioni:

1. sono state classificate tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso dopo il possesso;
2. Sono possedute ininterrottamente da almeno 18 mesi;
3. Sono relative ad imprese esercenti attività commerciali (no società immobiliari).

# Immobilizzazioni Finanziarie: cenni alla normativa fiscale

## *Minusvalenze su partecipazioni*

- Le minusvalenze da valutazione di partecipazioni sono totalmente indeducibili;
- Le minusvalenze realizzate su partecipazioni integranti i requisiti per l'applicazione della participation exemption sono parimenti indeducibili;
- Le minusvalenze realizzate sulle altre partecipazioni concorrono alla formazione del reddito.